Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

(GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 315/2014 del Consiglio del 24 marzo 2014	L 93	12	28.3.2014

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) impone l'adozione di misure di conservazione conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22).

▼B

(5) Occorre che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 ([1]), (CE) n. 509/2007 ([2]), (CE) n. 676/2007 ([3]), (CE) n. 1300/2008 ([4]), (CE) n. 1342/2008 ([5]) ('piano per il merluzzo bianco') e (CE) n. 302/2009 ([6]).

Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio ([7])) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio ([8])), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

(6) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

([1]) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

([2]) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

([3]) Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

([4]) Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

([5]) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

([6]) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

([7]) Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

([8]) Regolamento (CE) n. 388/2006, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

▼B

(7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ([1]), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(8) Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(9) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2014 in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio ([2]).

(10) Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in conformità agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

(11) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Occorre pertanto che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(12) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([3]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

([1]) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

([2]) Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

([3]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

▼B

(13) Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente 'sistema CCTV'). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Nell'utilizzare tale sistema occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(14) Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

(15) Nel novembre 2013, lo CSTEP ha valutato positivamente il piano di gestione della ricostituzione proposto dal consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici per lo stock di aringa nelle zone CIEM VIaS, VIIb e VIIc. La distribuzione di questo stock di aringa si sovrappone a quella dello stock settentrionale limitrofo

([1]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

▼B

in una zona di mescolamento ubicata tra 56° N e 57° 30′ N all'interno della zona CIEM VIa. Per assicurare la corretta valutazione di questi due stock per quanto riguarda il loro stato di conservazione e per tenere sotto controllo la mortalità alieutica provocata in ciascuno di essi, è necessario escludere tutte le catture effettuate nella zona di mescolamento.

(16) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2014, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

(17) Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune di tali zone TAC. Nella stessa ottica, è opportuno consentire disposizioni più flessibili tra alcune zone di gestione riguardo a stock la cui distribuzione si estende su varie zone di gestione e laddove si tratti degli stessi stock biologici.

(18) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia ([1]), le Isole Færøer ([2]) e l'Islanda ([3]), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia e le Isole Færøer sugli accordi per il 2014 non sono ancora terminate. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2014, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2014. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia ([4]), il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2014.

([1]) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

([2]) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

([3]) Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

([4]) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

▼B

(19) Nella sua riunione annuale del 2013, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga di un anno del TAC e dei contingenti esistenti per il tonno rosso e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada per l'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale e tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2014-2016. Di conseguenza, il contingente dell'Unione per questi stock rimane lo stesso del 2013. Sebbene anche il TAC del tonno bianco dell'Atlantico meridionale sia stato mantenuto al livello attuale per il periodo 2014-2016, i singoli contingenti delle parti contraenti, compresa l'Unione, sono stati leggermente ridotti per concedere un contingente a un'altra parte contraente. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

(20) A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea nel luglio 2013, sono state introdotte nel presente regolamento disposizioni sulle possibilità di pesca per tale paese.

(21) Nella riunione annuale del 2013 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(22) Alla riunione annuale del 2013 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione applicabile alle navi da pesca comprese nell'elenco IOTC delle navi autorizzate e intesa a proteggere gli squali alalunga che vieta, quale misura pilota provvisoria, di conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione prevede un'eccezione per la pesca artigianale, ossia per le navi da pesca impegnate in operazioni di pesca all'interno delle zone economiche esclusive dello Stato membro di cui battono bandiera.

(23) La seconda riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014. Fino a quando si terrà tale riunione annuale, è opportuno che le misure attuali rimangano provvisoriamente in vigore e che il TAC per il sugarello nella zona della convenzione SPRFMO sia provvisoriamente stabilito allo stesso livello del 2013.

(24) Nella sua 84ª riunione annuale del 2013, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(25) Nella sua riunione annuale del 2013, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale per il 2014 e il 2015; i TAC esistenti per il pesce specchio atlantico e i berici, concordati per il 2013 e il 2014 nella sua riunione annuale del 2012, restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

▼B

(26) La 10ª riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) del 2013 ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca stabilendo il numero complessivo di giorni in cui è possibile pescare in alto mare e adattando il divieto relativo alla pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD). La revisione della misura riguardante la pesca con dispositivi FAD esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni: confermare l'attuale periodo di divieto della pesca con dispositivi FAD o prediligere una riduzione dell'impiego di dispositivi FAD. Finché non sarà presa tale decisione, il divieto attualmente applicabile adottato dalla WCPFC dovrebbe continuare a essere attuato nel diritto dell'Unione.

(27) Nella riunione annuale del 2013, le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(28) Alla 35ª riunione annuale del 2013 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato alcune possibilità di pesca per il 2014 in relazione a determinati stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura per aumentare i TAC fissati per il 2014 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO se sono soddisfatte talune condizioni relative alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può notificare al segretario esecutivo della NAFO che per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO sono state osservate catture per unità di sforzo superiori al normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2014 è confermato da un voto positivo della NAFO, esso dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione e i contingenti degli Stati membri interessati dovrebbero essere aumentati.

(29) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2013, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

▼B

(30) In conformità alla dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese ([1]), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

(31) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(32) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché all'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 ([2]).

(33) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2014, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(34) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

([1]) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

([2]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

▼B

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) limiti di cattura per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015;

b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;

c) possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d) possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 32 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2014.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a) navi dell'Unione;

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 'nave dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

b) 'nave di un paese terzo': un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

c) 'acque dell'Unione': le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;

d) 'acque internazionali': le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

e) 'totale ammissibile di catture (TAC)': la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;

f) 'contingente': la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

g) 'valutazioni analitiche': una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

▼B

h) 'apertura di maglia': l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione ([1]);

i) 'registro della flotta peschereccia dell'Unione': il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

j) 'giornale di pesca': il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a) 'zone CIEM' (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ([2]);

b) 'Skagerrak': la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) 'Kattegat': la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) 'unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII': la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

— 53° 30′ N 15° 00′ O,

— 53° 30′ N 11° 00′ O,

— 51° 30′ N 11° 00′ O,

— 51° 30′ N 13° 00′ O,

— 51° 00′ N 13° 00′ O,

— 51° 00′ N 15° 00′ O,

— 53° 30′ N 15° 00′ O;

e) 'Golfo di Cadice': la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″O;

([1]) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

([2]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

▼B

f) 'zone Copace' (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

g) 'zone NAFO' (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

h) 'zona della convenzione SEAFO' (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([3]);

i) 'zona della convenzione ICCAT' (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([4]);

j) 'zona della convenzione CCAMLR' (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 ([5]);

k) 'zona della convenzione IATTC' (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ('convenzione di Antigua') ([6]);

l) 'zona della convenzione IOTC' (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ([7]);

m) 'zona della convenzione SPRFMO' (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca ([8]);

([1]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

([3]) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

([4]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([5]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

([6]) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

([7]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

([8]) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

▼B

n) 'zona della convenzione WCPFC' (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([1]);

o) 'acque d'altura del Mare di Bering': la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

p) 'zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC': la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ([2]) e nelle relative disposizioni di applicazione.

3. Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

([1]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

▼B

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e

b) consentono:

   i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

   ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.

3. Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i TAC adottati;

b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a) allegato IIA per la gestione degli stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

▼B

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 ([1]) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2014 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

([1]) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

▼B

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2014: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27′ N	12° 19′ O
2	52° 40′ N	12° 30′ O
3	52° 47′ N	12° 39.600′ O
4	52° 47′ N	12° 56′ O
5	52° 13,5′ N	13° 53.830′ O
6	51° 22′ N	14° 24′ O
7	51° 22′ N	14° 03′ O
8	52° 10′ N	13° 25′ O
9	52° 32′ N	13° 07.500′ O
10	52° 43′ N	12° 55′ O
11	52° 43′ N	12° 43′ O
12	52° 38.800′ N	12° 37′ O
13	52° 27′ N	12° 23′ O
14	52° 27′ N	12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1º gennaio al 31 marzo 2014 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2014.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV, salvo altrimenti disposto.

▼B

Articolo 12

Divieti

1. Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;

b) smeriglio (*Lamma nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA;

c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione;

d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

Articolo 14

Assegnazione di quantitativi supplementari

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

▼B

Articolo 15

Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1. L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente 'sistema CCTV'), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

i) il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

ii) il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ([1]), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14;

d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

([1]) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

▼B

b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

c) non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.

3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2013 dalle navi partecipanti.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

Articolo 17

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2014.

Articolo 18

Esame scientifico della valutazione dei rigetti

La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

▼B

CAPO III

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 19

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ('scambio di contingenti') nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO IV

Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 20

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ('ORGP'), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ('Stato membro interessato') può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

▼B

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 21

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

3. Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 22

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 23

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

▼B

3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 24

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 25

Pesca sperimentale

1. Nel 2014 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2014.

2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

▼B

Articolo 26

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2014/2015

1. Durante la campagna di pesca 2014/2015 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano entro il 1º giugno 2014 al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC

Articolo 27

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

▼B

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 28

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 29

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2014 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.

▼B

Articolo 30

Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 31

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo:

a) al livello medio delle catture e dei parametri di sforzo su quel periodo e

b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 32

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2014 o dal 18 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— le coste americane del Pacifico,

— longitudine 150° O,

— latitudine 40° N,

— latitudine 40° S;

▼B

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— longitudine 96° O,

— longitudine 110° O,

— latitudine 4° N,

— latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2014, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a) il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 33

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

— razze (*Rajidae*),

— spinarolo (*Squalus acanthias*),

— squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),

— sagrì a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),

▼B

— sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*),

— sagrì nano (*Etmopterus pusillus*),

— gattuccio spettro (*Apristurus manis*),

— squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),

— squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 34

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S.

Articolo 35

Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (*Fish Aggregating Devices* - FAD) tra le ore 00:00 del 1º luglio 2014 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2014. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;

b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

▼B

Articolo 36

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui agli articoli da 34 a 37.

2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 2 a 6.

Articolo 37

Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di bering

Articolo 38

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 39

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 40

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

▼B

Articolo 41

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;

b) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione;

c) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;

f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2014.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Specie altamente migratorie – Tutte le zone
ALLEGATO IE:	Antartico - Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud – Tutte le zone
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb
ALLEGATO IIB:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
ALLEGATO IIC:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
ALLEGATO IID:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione IOTC
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII:	Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

▼B

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosmio
Caproidae	BOR	Pesce tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dipturus batis (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Gobionotothen gibberifrons	NOG	Nototenia
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hippoglossus hippoglossus	HAL	Ippoglosso atlantico
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidonotothen squamifrons	NOS	Nototenia
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja naevus	RJN	Razza fiorita
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Limanda limanda	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Calamaro
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Pandalus borealis	PRA	Gamberello boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Platichthys flesus	FLE	Passera pianuzza
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesce piatto
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Raja alba	RJA	Razza bianca
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja fullonica	RJF	Razza spinosa
Raja (Dipturus) nidarosiensis	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo/gattuccio
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno rosso del sud
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Austromerluzzi	TOT	*Dissostichus* spp.
Austromerluzzo	TOA	*Dissostichus mawsoni*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Berici	ALF	*Beryx* spp.
Brosmio	USK	*Brosme brosme*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarkii*
Calamaro	SQS	*Martialia hyadesi*

▼B

Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Cicerelli	SAN	*Ammodytes* spp.
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	*Dipturus batis (Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia)*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Gamberello boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Granatiere	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Granatieri	GRV	*Macrourus* spp.
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes* spp.
Granchi	PAI	*Paralomis* spp.
Granchi rossi di fondale	GER	*Chaceon* spp.
Ippoglosso atlantico	HAL	*Hippoglossus hippoglossus*
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.
Limanda	DAB	*Limanda limanda*
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*
Manta gigante	RMB	*Manta birostris*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus albidus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Molva	LIN	*Molva molva*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Nototenia	NOS	*Lepidonotothen squamifrons*
Nototenia	NOG	*Gobionotothen gibberifrons*
Nototenia	NOR	*Notothenia rossii*
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Passera pianuzza	FLE	*Platichthys flesus*
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*

▼B

Pesce del ghiaccio	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Pesce piatto	FLX	*Pleuronectiformes*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Pesce tamburo	BOR	*Caproidae*
Rana pescatrice	ANF	*Lophiidae*
Razza a coda corta	RJH	*Raja brachyura*
Razza bianca	RJA	*Raja alba*
Razza chiodata	RJC	*Raja clavata*
Razza dagli occhi piccoli	RJE	*Raja microocellata*
Razza fiorita	RJN	*Leucoraja naevus*
Razza maculata	RJM	*Raja montagui*
Razza norvegese	JAD	*Raja (Dipturus) nidarosiensis*
Razza ondulata	RJU	*Raja undulata*
Razza rotonda	RJI	*Raja circularis*
Razza spinosa	RJF	*Raja fullonica*
Razza stellata	RJR	*Amblyraja radiata*
Razze	SRX	*Rajiformes*
Rombo chiodato	TUR	*Psetta maxima*
Rombo liscio	BLL	*Scophthalmus rhombus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Sagrì atlantico	ETR	*Etmopterus princeps*
Sagrì nano	ETP	*Etmopterus pusillus*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Scorfani	RED	*Sebastes* spp.
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Sogliole	SOO	*Solea* spp.
Spinarolo/gattuccio	DGS	*Squalus acanthias*
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Sugarello cileno	CJM	*Trachurus murphyi*
Suri/sugarelli	JAX	*Trachurus* spp.
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Tonno rosso del sud	SBF	*Thunnus maccoyii*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*

▼B

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

Specie:	Cicerello *Ammodytes* spp.	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)

Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼M1

Specie:	Cicerello *Ammodytes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV [1]

Danimarca	195 471 [2]
Regno Unito	4 273 [2]
Germania	298 [2]
Svezia	7 177 [2]
Unione	207 219
TAC	207 219

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

[1] Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

[2] Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	53 769	4 717	132 062	4 717	0	206	0
Regno Unito	1 175	103	2 887	103	0	5	0
Germania	82	7	202	7	0	0	0
Svezia	1 974	173	4 849	173	0	8	0
Unione	57 000	5 000	140 000	5 000	0	219	0
Totale	57 000	5 000	140 000	5 000	0	219	0

▼B

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24		
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		TAC analitico

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC analitico

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	329		
Francia	7		
Irlanda	305		
Paesi Bassi	3 434		
Regno Unito	241		
Unione	4 316		
TAC	4 316		TAC analitico

Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 (1)		
Francia	6 (1)		
Regno Unito	6 (1)		
Altri	3 (1)		
Unione	21 (1)		
TAC	21		TAC analitico

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	15		
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		TAC analitico

Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64		
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 (1)		
Unione	235		
TAC	235		TAC analitico

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	8 (2)		
Spagna	26 (2)		
Francia	312 (2)		
Irlanda	30 (2)		
Regno Unito	151 (2)		
Altri	8 (1) (2)		
Unione	535 (2)		
TAC	3 860		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0 (1)		
Danimarca	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Pesce tamburo *Caproidae*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	31 291		
Irlanda	88 115		
Regno Unito	8 103		
Unione	127 509		
TAC	127 509		TAC precauzionale

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	9 986 (2) (3)		
Germania	160 (2) (3)		
Svezia	10 446 (2) (3)		
Unione	20 592 (2) (3)		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)

Danimarca	48 390 (2)
Germania	32 639 (2)
Francia	18 768 (2)
Paesi Bassi	45 647 (2)
Svezia	3 347 (2)
Regno Unito	48 609 (2)
Unione	197 400 (2)
TAC	Non fissato

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)
Unione	0

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)

Svezia	0 (1) (2)
Unione	0 (2)
TAC	Non fissato

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	4 009 (2)		
Germania	36 (2)		
Svezia	645 (2)		
Unione	4 690 (2)		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	43 (2)		
Danimarca	8 309 (2)		
Germania	43 (2)		
Francia	43 (2)		
Paesi Bassi	43 (2)		
Svezia	41 (2)		
Regno Unito	158 (2)		
Unione	8 680 (2)		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*	**Zona:**	IVc e VIId ([2]) (HER/4CXB7D)
Belgio	8 158 ([3]) ([4])		
Danimarca	620 ([3]) ([4])		
Germania	418 ([3]) ([4])		
Francia	8 687 ([3]) ([4])		
Paesi Bassi	15 026 ([3]) ([4])		
Regno Unito	3 281 ([3]) ([4])		
Unione	36 190 ([4])		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
([3]) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).
([4]) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ([1]) (HER/5B6ANB)
Germania	3 137 ([2])		
Francia	594 ([2])		
Irlanda	4 240 ([2])		
Paesi Bassi	3 137 ([2])		
Regno Unito	16 959 ([2])		
Unione	28 067 ([2])		
TAC	28 067	TAC analitico	

([1]) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
([2]) È vietato pescare o conservare a bordo aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIaS ([1]), VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	3 342		
Paesi Bassi	334		
Unione	3 676		
TAC	3 676	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VI Clyde ([1]) (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare ([2])		
Unione	da fissare ([3])		
TAC	da fissare ([3])	TAC precauzionale	

([1]) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
— il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O);
— un punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e
— Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O).
([2]) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
([3]) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIa ([1]) (HER/07/MM)
Irlanda	1 367		
Regno Unito	3 884		
Unione	5 251		
TAC	5 251	TAC analitico	

([1]) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465		
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1) e VIIk (1) (HER/7G-K.)
Germania	248		
Francia	1 380		
Irlanda	19 324		
Paesi Bassi	1 380		
Regno Unito	28		
Unione	22 360		
TAC	22 360		TAC analitico

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	4 198		
Portogallo	4 580		
Unione	8 778		
TAC	8 778		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	7 (1) (2)		
Danimarca	2 118 (1) (2)		
Germania	53 (1) (2)		
Paesi Bassi	13 (1) (2)		
Svezia	371 (1) (2)		
Unione	2 562 (2)		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	62 (1)		
Germania	1 (1)		
Svezia	37 (1)		
Unione	100 (1)		
TAC	100 (1)	TAC analitico	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	548 (1) (2)		
Danimarca	3 146 (1) (2)		
Germania	1 995 (1) (2)		
Francia	676 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 778 (1) (2)		
Svezia	21 (1) (2)		
Regno Unito	7 218 (1) (2)		
Unione	15 382 (2)		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)
Unione	0

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O (COD/5BE6 A)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 ([1])		TAC analitico

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIIa (COD/07A.)
Belgio	3		
Francia	8		
Irlanda	150		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	66		
Unione	228		
TAC	228		TAC analitico

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	304		
Francia	4 977		
Irlanda	1 030		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	536		
Unione	6 848		
TAC	6 848	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIId (COD/07D.)
Belgio	46 (1) (2)		
Francia	907 (1) (2)		
Paesi Bassi	27 (1) (2)		
Regno Unito	100 (1) (2)		
Unione	1 080 (2)		
TAC	Non fissato	TAC analitico	

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Smeriglio *Lamna nasus*	**Zona:**	Acque della Guiana francese, Kattegat; acque dell'Unione dello Skagerrak, zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (POR/3-1234)
Danimarca	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Irlanda	0 (1)		
Spagna	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

▼B

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	6		
Danimarca	5		
Germania	5		
Francia	34		
Paesi Bassi	27		
Regno Unito	2 006		
Unione	2 083		
TAC	2 083		TAC analitico

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	463		
Francia	1 805		
Irlanda	528		
Regno Unito	1 278		
Unione	4 074		
TAC	4 074		TAC analitico

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VII (LEZ/07.)
Belgio	470 (1)		
Spagna	5 216 (1)		
Francia	6 329 (1)		
Irlanda	2 878 (1)		
Regno Unito	2 492 (1)		
Unione	17 385		
TAC	17 385		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	950		
Francia	766		
Unione	1 716		
TAC	1 716		TAC analitico

▼B

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 084		
Francia	104		
Portogallo	69		
Unione	2 257		
TAC	2 257		TAC analitico

Specie:	Limanda e passera pianuzza *Limanda limanda* e *Platichthys flesus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		TAC precauzionale

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	277 (1)		
Danimarca	610 (1)		
Germania	298 (1)		
Francia	57 (1)		
Paesi Bassi	209 (1)		
Svezia	7 (1)		
Regno Unito	6 375 (1)		
Unione	7 833 (1)		
TAC	7 833		TAC analitico

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

▼B

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	0 (1)		
Danimarca	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. (ANF/56-14)
Belgio	159		
Germania	182		
Spagna	170		
Francia	1 961		
Irlanda	443		
Paesi Bassi	153		
Regno Unito	1 364		
Unione	4 432		
TAC	4 432		TAC precauzionale

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 (1) (2)		
Germania	345 (1) (2)		
Spagna	1 231 (1) (2)		
Francia	19 875 (1) (2)		
Irlanda	2 540 (1) (2)		
Paesi Bassi	401 (1) (2)		
Regno Unito	6 027 (1) (2)		
Unione	33 516 (1)		
TAC	33 516 (1)		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(2) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

▼B

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC analitico

Specie:	Rana Pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 191		
Francia	2		
Portogallo	436		
Unione	2 629		
	0		
TAC	2 629		TAC analitico

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	8 (1)		
Danimarca	1 328 (1)		
Germania	84 (1)		
Paesi Bassi	2 (1)		
Svezia	157 (1)		
Unione	1 579 (1)		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	153 (1)		
Danimarca	1 053 (1)		
Germania	670 (1)		
Francia	1 168 (1)		
Paesi Bassi	115 (1)		
Svezia	106 (1)		
Regno Unito	17 370 (1)		
Unione	20 635 (1)		
TAC	Non fissato		TAC analitico

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)
Unione	0

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	3		
Germania	3		
Francia	133		
Irlanda	95		
Regno Unito	976		
Unione	1 210		
TAC	1 210		TAC analitico

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	4		
Germania	5		
Francia	220		
Irlanda	653		
Regno Unito	3 106		
Unione	3 988		
TAC	3 988		TAC analitico

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	VIIb-k; VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	105 (1)		
Francia	6 320 (1)		
Irlanda	2 106 (1)		
Regno Unito	948 (1)		
Unione	9 479 (1)		
TAC	9 479		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	19		
Francia	85		
Irlanda	511		
Regno Unito	566		
Unione	1 181		
TAC	1 181		TAC analitico

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	IIIa (WHG/03 A.)
Danimarca	650 (1)		
Paesi Bassi	2 (1)		
Svezia	70 (1)		
Unione	722 (1)		
TAC	Non fissato		TAC precauzionale

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	220 (1)		
Danimarca	950 (1)		
Germania	247 (1)		
Francia	1 427 (1)		
Paesi Bassi	549 (1)		
Svezia	2 (1)		
Regno Unito	6 866 (1)		
Unione	10 261 (1)		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Zona IV delle acque norvegesi (WHG/*04N-)
Unione	0

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	2		
Francia	36		
Irlanda	87		
Regno Unito	167		
Unione	292		
TAC	292	TAC analitico	

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0		
Francia	3		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	31		
Unione	80		
TAC	80	TAC analitico	

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	187 (1)		
Francia	11 498 (1)		
Irlanda	5 328 (1)		
Paesi Bassi	93 (1)		
Regno Unito	2 056 (1)		
Unione	19 162 (1)		
TAC	19 162	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 270		
Francia	1 905		
Unione	3 175		
TAC	3 175	TAC precauzionale	

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	da fissare (1)		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)	TAC precauzionale	

(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(2) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

Specie:	Merlano e merlluzzo giallo *Merlangius merlangus e Pollachius pollachius*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	2 273 (2)		
Svezia	193 (2)		
Unione	2 466		
TAC	2 466 (1)	TAC analitico	

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 81 846

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	41		
Danimarca	1 661		
Germania	191		
Francia	368		
Paesi Bassi	95		
Regno Unito	518		
Unione	2 874		
TAC	2 874 (1)	TAC analitico	

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 81 846

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)

Belgio	422 (1) (3)
Spagna	13 529 (3)
Francia	20 893 (1) (3)
Irlanda	2 532 (3)
Paesi Bassi	272 (1) (3)
Regno Unito	8 248 (1) (3)
Unione	45 896
TAC	45 896 (2)

TAC analitico
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:
81 846
(3) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	55
Spagna	2 181
Francia	2 181
Irlanda	273
Paesi Bassi	27
Regno Unito	1 228
Unione	5 947

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	14 (1)		
Spagna	9 418		
Francia	21 151		
Paesi Bassi	27 (1)		
Unione	30 610		
TAC	30 610 (2)	TAC analitico	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 81 846

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).
Belgio	3
Spagna	2 728
Francia	4 911
Paesi Bassi	8
Unione	7 650

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	10 409		
Francia	999		
Portogallo	4 858		
Unione	16 266		
TAC	16 266	TAC analitico	

▼M1

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	1 200 000	TAC analitico	

▼**M1**

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)

Danimarca	28 325 (1)
Germania	11 013 (1)
Spagna	24 013 (1) (2)
Francia	19 712 (1)
Irlanda	21 934 (1)
Paesi Bassi	34 539 (1)
Portogallo	2 231 (1) (2)
Svezia	7 007 (1)
Regno Unito	36 751 (1)
Unione	185 525 (1) (3)
Norvegia	100 000
Isole Færøer	15 000
TAC	1 200 000

TAC analitico

(1) Condizione speciale: nei limiti della seguente percentuale è consentita la pesca nella zona economica norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %
(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(3) Condizione speciale: nei limiti della quantità seguente è consentito pescare nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 25 000

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)

Spagna	24 658
Portogallo	6 165
Unione	30 823 (1)
TAC	1 200 000

TAC analitico

(1) Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella zona norvegese EEZ o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)

Norvegia	0 (1) (2)
Isole Færøer	25 000 (3) (4)
TAC	1 200 000

TAC analitico

(1) Da contare contro i limiti di cattura della Norvegia stabiliti ai sensi degli accordi degli Stati costali.
(2) Condizione speciale: la cattura nella zona IV non supera il seguente ammontare (WHB/*04 A-C): 0
Il presente limite di cattura nella zona IV ammonta alla percentuale seguente nel contingente di accesso della Norvegia: 0 %
(3) Da contare contro i limiti di cattura delle Isole Færøer.
(4) Condizione speciale: può essere pescato nella zona VIb (WHB/*06B-C). La cattura nella zona IVa non supera 6 250 tonnellate (WHB/*04 A-C).

▼B

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
Belgio	346		
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	794		
Svezia	11		
Regno Unito	3 904		
Unione	6 391		
TAC	6 391		TAC precauzionale

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	23 (2)		
Estonia	4 (2)		
Spagna	73 (2)		
Francia	1 671 (2)		
Irlanda	6 (2)		
Lituania	1 (2)		
Polonia	1 (2)		
Regno Unito	425 (2)		
Altri	6 (1) (2)		
Unione	2 210 (2)		
TAC	2 540		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	2 (1)		
Spagna	665 (1)		
Francia	16 (1)		
Lituania	6 (1)		
Regno Unito	6 (1)		
Altri	2 (1)		
Unione	697 (1)		
TAC	697 (1)		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)

Danimarca	4
Germania	4
Irlanda	4
Francia	23
Regno Unito	14
Altri	4 (1)
Unione	53
TAC	53

TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)

Danimarca	3
Germania	2
Svezia	3
Unione	8
TAC	8

TAC precauzionale

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)

Danimarca	8
Germania	8
Francia	8
Regno Unito	8
Altri	4 (1)
Unione	36
TAC	36

TAC analitico

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)

Belgio	6 (1)
Danimarca	50
Germania	6 (1)
Svezia	19
Regno Unito	6 (1)
Unione	87
TAC	87

TAC analitico

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	12		
Danimarca	194		
Germania	120		
Francia	108		
Paesi Bassi	4		
Svezia	8		
Regno Unito	1 496		
Unione	1 942		
TAC	1 942	TAC analitico	

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33	TAC precauzionale	

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	27 (1)		
Danimarca	5 (1)		
Germania	100 (1)		
Spagna	2 012 (1)		
Francia	2 145 (1)		
Irlanda	538 (1)		
Portogallo	5 (1)		
Regno Unito	2 468 (1)		
Unione	7 300 (1)		
TAC	14 164	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	0 (1)		
Danimarca	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 688		
Germania	11		
Svezia	1 320		
Unione	5 019		
TAC	5 019		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	811		
Danimarca	811		
Germania	12		
Francia	24		
Paesi Bassi	417		
Regno Unito	13 424		
Unione	15 499		
TAC	15 499		TAC analitico

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	31		
Francia	124		
Irlanda	207		
Regno Unito	14 925		
Unione	15 287		
TAC	15 287		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VII (NEP/07.)
Spagna	1 259		
Francia	5 104		
Irlanda	7 741		
Regno Unito	6 885		
Unione	20 989		
TAC	20 989		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):
Spagna	557
Francia	349
Irlanda	671
Regno Unito	271
Unione	1 848

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234		
Francia	3 665		
Unione	3 899		
TAC	3 899		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VIII c (NEP/08C.)
Spagna	64		
Francia	3		
Unione	67		
TAC	67		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	55		
Portogallo	166		
Unione	221		
TAC	221		TAC analitico

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	1 318 ([1])		
Svezia	710 ([1])		
Unione	2 028 ([1])		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	1 818		
Paesi Bassi	17		
Svezia	73		
Regno Unito	538		
Unione	2 446		
TAC	2 446		TAC analitico

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	0 (2)		
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.	**Zona:**	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare (1) (2)		
Unione	da fissare (2) (3)		
TAC	da fissare (2) (3)		TAC precauzionale

(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(2) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	43 (1)		
Danimarca	5 555 (1)		
Germania	29 (1)		
Paesi Bassi	1 069 (1)		
Svezia	298 (1)		
Unione	6 994 (1)		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 922		
Germania	22		
Svezia	216		
Unione	2 160		
TAC	2 160	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 472 (1)		
Danimarca	14 534 (1)		
Germania	4 193 (1)		
Francia	839 (1)		
Paesi Bassi	27 950 (1)		
Regno Unito	20 683 (1)		
Unione	72 671 (1)		
TAC	Non fissato	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	zona IV delle acque norvegesi (PLE/*04N-)
Unione	0

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56/-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	31		
Francia	14		
Irlanda	854		
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	312		
Unione	1 220		
TAC	1 220	TAC analitico	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	11		
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74	TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	871 ([1])		
Francia	2 903 ([1])		
Regno Unito	1 548		
Unione	5 322		
TAC	5 322	TAC analitico	

([1]) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	69		
Francia	125		
Irlanda	202		
Regno Unito	65		
Unione	461		
TAC	461	TAC analitico	

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	8		
Francia	17		
Irlanda	59		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	17		
Unione	135		
TAC	135		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56/-14)
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VII (POL/07.)
Belgio	420 ([1])		
Spagna	25 ([1])		
Francia	9 667 ([1])		
Irlanda	1 030 ([1])		
Regno Unito	2 353 ([1])		
Unione	13 495 ([1])		
TAC	13 495		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

([1]) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato: nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

▼B

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VIII c (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 (1)		
Portogallo	9 (1)		
Unione	282 (1)		
TAC	282		TAC precauzionale

(1) di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	19 (1)		
Danimarca	2 251 (1)		
Germania	5 684 (1)		
Francia	13 375 (1)		
Paesi Bassi	57 (1)		
Svezia	309 (1)		
Regno Unito	4 358 (1)		
Unione	26 053 (1)		
TAC	Non fissato		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56/-14)

Germania	210 (1)
Francia	2 082 (1)
Irlanda	380 (1)
Regno Unito	2 959 (1)
Unione	5 631 (1)
TAC	Non fissato

TAC analitico

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)

Svezia	0 (1) (2)
Unione	0 (2)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)

Belgio	6
Francia	1 245
Irlanda	1 491
Regno Unito	434
Unione	3 176
TAC	3 176

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Psetta maxima e Scopthalmus rhombus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato; (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

Belgio	340
Danimarca	727
Germania	186
Francia	88
Paesi Bassi	2 579
Svezia	5
Regno Unito	717
Unione	4 642
TAC	4 642

TAC precauzionale

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	211 (1) (2) (3)		
Danimarca	8 (1) (2) (3)		
Germania	10 (1) (2) (3)		
Francia	33 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	180 (1) (2) (3)		
Regno Unito	814 (1) (2) (3)		
Unione	1 256 (1) (3)		
TAC	1 256 (3)	TAC precauzionale	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

(3) Non si applica al complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza stellata (*Amblyraja radiata*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	37 (1) (2)		
Svezia	10 (1) (2)		
Unione	47 (1) (2)		
TAC	47 (2)	TAC precauzionale	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja clavata*) (RJC/03A-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica al complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* and *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza chiodata (*Raja clavata*) e alla razza stellata (*Amblyraja radiata*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 (1) (2) (3)		
Estonia	4 (1) (2) (3)		
Francia	3 255 (1) (2) (3)		
Germania	10 (1) (2) (3)		
Irlanda	1 048 (1) (2) (3)		
Lituania	17 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	3 (1) (2) (3)		
Portogallo	18 (1) (2) (3)		
Spagna	876 (1) (2) (3)		
Regno Unito	2 076 (1) (2) (3)		
Unione	8 032 (1) (2) (3)		
TAC	8 032 (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), al complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* and *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*DipturusDipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja* (*Dipturus*) *nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Raja alba*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(3) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona VIId (SRX/07D)
Belgio	72 (1) (2) (3)		
Francia	602 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	4 (1) (2) (3)		
Regno Unito	120 (1) (2) (3)		
Unione	798 (1) (2) (3)		
TAC	798 (2)	TAC precauzionale	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica al complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*DipturusDipturus batis*), alla razza ondulata (*Raja undulata*) e alla razza stellata (*Amblyraja radiata*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(3) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 (1) (2)		
Francia	1 298 (1) (2)		
Portogallo	1 051 (1) (2)		
Spagna	1 057 (1) (2)		
Regno Unito	7 (1) (2)		
Unione	3 420 (1) (2)		
TAC	3 420 (2)		TAC precauzionale

(1) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), al complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Raja alba*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	11 (1)		
Germania	20 (1)		
Estonia	11 (1)		
Spagna	11 (1)		
Francia	185 (1)		
Irlanda	11 (1)		
Lituania	11 (1)		
Polonia	11 (1)		
Regno Unito	729 (1)		
Unione	1 000 (1)		
TAC	2 000		TAC analitico

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	492 (1)		
Danimarca	16 892 (1)		
Germania	513 (1)		
Francia	1 550 (1)		
Paesi Bassi	1 561 (1)		
Svezia	4 396 (1)		
Regno Unito	1 446 (1)		
Unione	26 850 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa (MAC/*03 A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04 B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1º gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	9 105
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 758
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	0	0	0	0	0

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)

Germania	19 578 ([1])
Spagna	21 ([1])
Estonia	163 ([1])
Francia	13 054 ([1])
Irlanda	65 260 ([1])
Lettonia	120 ([1])
Lituania	120 ([1])
Paesi Bassi	28 551 ([1])
Polonia	1 378 ([1])
Regno Unito	179 471 ([1])
Unione	307 716 ([1])
TAC	Non pertinente

TAC analitico

([1]) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque dell'Unione della zona IVa. Nei periodi dal 1º gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2014 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	7 877	0
Francia	5 252	0
Irlanda	26 258	0
Paesi Bassi	11 487	0
Regno Unito	72 212	0
Unione	123 086	0

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona CO-PACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	29 020 (1) (2)		
Francia	193 (1) (2)		
Portogallo	5 998 (1) (2)		
Unione	35 211 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 437
Francia	16
Portogallo	504

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	12 085 (1) (2)		
Unione	12 085 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	297		
Germania	17 (1)		
Paesi Bassi	28 (1)		
Svezia	11		
Unione	353		
TAC	353		TAC analitico

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	987 (1)		
Danimarca	451 (1)		
Germania	790 (1)		
Francia	198 (1)		
Paesi Bassi	8 916 (1)		
Regno Unito	508 (1)		
Unione	11 850 (1)		
TAC	11 900	TAC analitico	

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	46		
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57	TAC precauzionale	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	23		
Francia	0		
Irlanda	41		
Paesi Bassi	7		
Regno Unito	24		
Unione	95		
TAC	95	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6		
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42	TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIId (SOL/07D.)
Belgio	1 303		
Francia	2 605		
Regno Unito	930		
Unione	4 838		
TAC	4 838		TAC analitico

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	29 (1)		
Francia	313 (1)		
Regno Unito	490 (1)		
Unione	832		
TAC	832		TAC analitico

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	625		
Francia	63		
Irlanda	31		
Regno Unito	282		
Unione	1 001		
TAC	1 001		TAC analitico

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	47		
Spagna	9		
Francia	3 483		
Paesi Bassi	261		
Unione	3 800		
TAC	3 800		TAC analitico

Specie:	Sogliole *Solea* spp.	**Zona:**	VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOL/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	15 610 (1) (2)		
Germania	33 (1) (2)		
Svezia	5 906 (1) (2)		
Unione	21 549 (2)		
TAC	Non fissato		TAC precauzionale

(1) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 407 (2) (3)		
Danimarca	111 324 (2) (3)		
Germania	1 407 (2) (3)		
Francia	1 407 (2) (3)		
Paesi Bassi	1 407 (2) (3)		
Svezia	1 330 (1) (2) (3)		
Regno Unito	4 642 (2) (3)		
Unione	122 924 (3)		
TAC	144 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Inclusi i cicerelli.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*	**Zona:**	VIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26		
Danimarca	1 674		
Germania	26		
Francia	361		
Paesi Bassi	361		
Regno Unito	2 702		
Unione	5 150		
TAC	5 150		TAC precauzionale

Specie:	Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0		
Svezia	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ([1])		
Danimarca	0 ([1])		
Germania	0 ([1])		
Francia	0 ([1])		
Paesi Bassi	0 ([1])		
Svezia	0 ([1])		
Regno Unito	0 ([1])		
Unione	0 ([1])		
TAC	0 ([1])		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*), sagrì nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

▼B

Specie:	Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Spagna	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Irlanda	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

(1) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*), sagrì nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	30 (2) (3)		
Danimarca	13 228 (2) (3)		
Germania	1 168 (1) (2) (3)		
Spagna	246 (2) (3)		
Francia	1 097 (1) (2) (3)		
Irlanda	832 (2) (3)		
Paesi Bassi	7 963 (1) (2) (3)		
Portogallo	28 (2) (3)		
Svezia	75 (2) (3)		
Regno Unito	3 148 (1) (2) (3)		
Unione	27 815 (2)		
TAC	27 815	TAC precauzionale	

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

(3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).

▼B

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)

Danimarca	11 382 (1) (3) (4)
Germania	8 881 (1) (2) (3) (4)
Spagna	12 113 (3) (4)
Francia	4 571 (1) (2) (3) (4)
Irlanda	29 578 (1) (3) (4)
Paesi Bassi	35 635 (1) (2) (3) (4)
Portogallo	1 167 (3) (4)
Svezia	675 (1) (3) (4)
Regno Unito	10 710 (1) (2) (3) (4)
Unione	114 712 (4)
TAC	116 912

TAC analitico

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).
(4) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	VIII c (JAX/08C.)

Spagna	16 582 (1) (2)
Francia	287 (1)
Portogallo	1 639 (1) (2)
Unione	18 508
TAC	18 508

TAC analitico

(1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(1) *Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).*
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	IX (JAX/09.)

Spagna	9 055 (1) (2)
Portogallo	25 945 (1) (2)
Unione	35 000
TAC	35 000

TAC analitico

(1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C.).

▼B

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	X; acque dell'Unione della zona COPACE (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare (2) (3)		
Unione	da fissare (4)		
TAC	da fissare (4)	TAC precauzionale	

(1) Acque circostanti le isole Azzorre.
(2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(3) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona COPACE (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare (2) (3)		
Unione	da fissare (4)		
TAC	da fissare (4)	TAC precauzionale	

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(3) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona COPACE (1) (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare (2)		
Unione	da fissare (3)		
TAC	da fissare (3)	TAC precauzionale	

(1) Acque circostanti le isole Canarie.
(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarki*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	103 404 (1) (3)		
Germania	20 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	76 (1) (2) (3)		
Unione	103 500 (1) (3)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarki*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Pesce industriale	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	0 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	0 (3)		
Danimarca	0 (3)		
Germania	0 (3)		
Francia	0 (3)		
Paesi Bassi	0 (3)		
Svezia	Non pertinente (1) (3)		
Regno Unito	0 (3)		
Unione	0 (2) (3)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	0 (1) (2) (3)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

▼B

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Grancevola artica *Chionoecetes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PCR/N1GRN.)

Irlanda	25 (1)
Spagna	175 (1)
Unione	200 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) La pesca è vietata tra il 1° gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15' N.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)

Belgio	9 (1)
Danimarca	9 346 (1)
Germania	1 637 (1)
Spagna	31 (1)
Francia	403 (1)
Irlanda	2 419 (1)
Paesi Bassi	3 345 (1)
Polonia	473 (1)
Portogallo	31 (1)
Finlandia	145 (1)
Svezia	3 463 (1)
Regno Unito	5 975 (1)
Unione	27 277 (1)
TAC	419 000

TAC analitico

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
0

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	0		
Grecia	0		
Spagna	0		
Irlanda	0		
Francia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 ([1])		
Regno Unito	400 ([1])		
Unione	2 200 ([1])		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Non può essere pescato tra il 1º aprile e il 31 maggio 2014. Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e della zona CIEM XIV in almeno 2 delle 4 zone seguenti:

	Zona geografica	Limiti geografici
1.	NAFO 1F	Ad ovest di 44°00'W e a sud di 60°45'N
2.	CIEM XIVb	Ad est di 44°00'W e a sud di 62°30'N
3.	CIEM XIVb	A nord di 62°30'N e ad ovest di 35°15'W
4.	CIEM XIVb	Ad est di 35°15'W e a sud di 67°00'N

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	I e IIb (COD/1/2B.)

Germania	7 667 (3)
Spagna	14 260 (3)
Francia	3 718 (3)
Polonia	3 035 (3)
Portogallo	2 806 (3)
Regno Unito	5 172 (3)
Altri Stati membri	250 (1) (3)
Unione	36 908 (2)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05-F.) per l'eglefino

Germania	0 (1)
Francia	0 (1)
Regno Unito	0 (1)
Unione	0 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)

Portogallo	118 (1)
Unione	118 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

Specie:	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)

Unione	118 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)

Unione	65 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

Unione	65 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	IIb (CAP/02B.)

Unione	0	
TAC	0	TAC analitico

▼B

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Svezia	0		
Germania	0		
Tutti gli Stati membri	0 (1)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Gli Stati membri possono accedere al contingente 'Tutti gli Stati membri' solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente 'Tutti gli Stati membri'.
(2) Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2014.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *molva dypterygia*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (LIN/05B-F.) per la molva (BLI/05B-F.) per la molva azzurra

Germania	0 (1)
Francia	0 (1)
Regno Unito	0 (1)
Unione	0 (1)
TAC	0

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)

Danimarca	1 295 (1)
Francia	1 295 (1)
Unione	2 590 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)

Danimarca	1 700
Francia	1 700
Unione	3 400
TAC	Non pertinente

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	0 (1) (2)		
Regno Unito	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		Precautionary TAC

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 700 (2)		
Unione	1 700 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Da pescare a sud di 68° N.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 591 (2)		
Regno Unito	189 (2)		
Unione	3 780 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)

Estonia	93 (1) (2)
Germania	1 883 (1) (2)
Spagna	331 (1) (2)
Francia	176 (1) (2)
Irlanda	1 (1) (2)
Lettonia	34 (1) (2)
Paesi Bassi	1 (1) (2)
Polonia	170 (1) (2)
Portogallo	396 (1) (2)
Regno Unito	5 (1) (2)
Unione	3 090 (1) (2)
TAC	20 000 (1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45’N	28°30’0
2	62°50’N	25°45’O
3	61°55’N	26°45’O
4	61°00’N	26°30’O
5	59°00’N	30°00’O
6	59°00’N	34°00’O
7	61°30’N	34°00’O
8	62°50’N	36°00’O
9	64°45’N	28°30’O

(2) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2014.

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	0 (1) (2)		
Spagna	0 (1) (2)		
Francia	0 (1) (2)		
Portogallo	0 (1) (2)		
Regno Unito	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	19 300	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)

Germania	1 897 (1) (2) (3) (4)
Francia	10 (1) (2) (3) (4)
Regno Unito	13 (1) (2) (3) (4)
Unione	1 920 (1) (2) (3) (4)
TAC	Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.

(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45’N	28°30’O
2	62°50’N	25°45’O
3	61°55’N	26°45’O
4	61°00’N	26°30’O
5	59°00’N	30°00’O
6	59°00’N	34°00’O
7	61°30’N	34°00’O
8	62°50’N	36°00’O
9	64°45’N	28°30’O

(3) Condizioni speciali: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)

Germania	1 976 (1)
Francia	10 (1)
Regno Unito	14 (1)
Unione	2 000 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Va (acque islandesi) (RED/05A-IS)

Belgio	0 (1) (2)
Germania	0 (1) (2)
Francia	0 (1) (2)
Regno Unito	0 (1) (2)
Unione	0 (1) (2)
TAC	Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(2) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2014.

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie: (1)	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	0 (2)		
Francia	0 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
Unione	0 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
(2) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

Specie: Pesce piatto		**Zona:** Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	0 (1)	
Francia	0 (1)	
Regno Unito	0 (1)	
Unione	0 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ([1])		
TAC	0 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ([1]).

([1]) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ([1])		
TAC	0 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	161		
Germania	676		
Lettonia	161		
Lituania	161		
Polonia	552		
Spagna	2 077		
Francia	290		
Portogallo	2 850		
Regno Unito	1 353		
Unione	8 281		
TAC	14 521	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)

Unione	0 (1)	
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)

Unione	0 (1)	
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:**	NAFO 3M (PLA/N3M.)

Unione	0 (1)	
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:**	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)

Unione	0 (1)	
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

▼B

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*	**Zona:**	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)		
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (1)		
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	34 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2014.
(2) Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611

Specie:	Limanda *Limanda ferruginea*	**Zona:**	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)		
TAC	17 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3L ([1]) (PRA/N3L.)
Estonia	48		
Lettonia	48		
Lituania	48		
Polonia	48		
Spagna	38		
Portogallo	10		
Unione	240		
TAC	4 300	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3M ([1]) (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente ([2]) ([3])	TAC analitico.	

([1]) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20’ 0	46° 40’ 0
2	47° 20’ 0	46° 30’ 0
3	46° 00’ 0	46° 30’ 0
4	46° 00’ 0	46° 40’ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1º giugno al 31 dicembre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55’ 0	45° 00’ 0
2	47° 30’ 0	44° 15’ 0
3	46° 55’ 0	44° 15’ 0
4	46° 35’ 0	44° 30’ 0
5	46° 35’ 0	45° 40’ 0
6	47° 30’ 0	45° 40’ 0
7	47° 55’ 0	45° 00’ 0

([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

([3]) Non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	310		
Germania	317		
Lettonia	43		
Lituania	22		
Spagna	4 243		
Portogallo	1 774		
Unione	6 709		
TAC	11 442	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Razza *Rajidae*	**Zona:**	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	346		
Germania	238		
Lettonia	346		
Lituania	346		
Unione	1 276		
TAC	7 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)		
Germania	513 (1)		
Lettonia	1 571 (1)		
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	6 500 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1º luglio 2014 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 250
Una volta esaurito il TAC o il quantitativo massimo intermedio, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)		
Lituania	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

▼B

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	**Zona:**	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 ([1])		
TAC	1 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri per il 2014 si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

▼B

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:**	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)

Cipro	69,44 (4) (7)
Grecia	129,07 (7)
Spagna	2 504,45 (2) (4) (7)
Francia	2 471,23 (2) (3) (4) (7)
Croazia	390,59 (6) (7)
Italia	1 950,42 (4) (5) (7)
Malta	160,02 (4) (7)
Portogallo	235,5 (7)
Altri Stati membri	27,93 (1) (7)
Unione	7 938,65 (2) (3) (4) (5) (7)
TAC	13 400

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	382,93
Francia	172,77
Unione	555,71

(3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(4) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	50,09
Francia	49,42
Italia	39,01
Cipro	3,20
Malta	4,71
Unione	146,43

(5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	39,01
Unione	39,01

(6) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	351,53
Unione	351,53

(7) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2014 incluso.

▼B

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 886,05 (2)		
Portogallo	1 325,88 (2)		
Altri Stati membri	135,58 (1) (2)		
Unione	8 347,51		
TAC	13 700	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(2) Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 699,18 (1)		
Portogallo	442,52 (1)		
Unione	5 141,70		
TAC	15 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

▼B

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)

Irlanda	2 698,68 (2)
Spagna	13 756,51 (2)
Francia	6 972,79 (2)
Regno Unito	334,08 (2)
Portogallo	2 772,87 (2)
Unione	26 534,93 (1)
TAC	28 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 (1), il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a: 1 253
(1) *Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).*

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50,00
Spagna	730,00
Francia	151,00
Regno Unito	12,00
Portogallo	310,00

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)

Spagna	724,69
Francia	238,16
Portogallo	507,15
Unione	1 470,0
TAC	24 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	16 741,74		
Francia	7 927,83		
Portogallo	4 797,54		
Unione	29 467,10		
TAC	85 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	27,2		
Francia	397,6		
Portogallo	55,2		
Unione	480,0		
TAC	1 985	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	30,5		
Portogallo	19,5		
Unione	50,0		
TAC	355	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	4 635	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico ([1]) (ANI/F5852.)
TAC	1 267	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Chaenocephalus aceratus*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Pesce del ghiaccio *Channichthys rhinoceratus*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)

TAC	150 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)

TAC	2 400 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43°30' O – da 52°30' S a 56° S (TOP/*F483A)	0
Zona di gestione B: da 43°30' O a 40° O – da 52°30' S a 56° S (TOP/*F483B)	720
Zona di gestione C: da 40° O a 33°30' O – da 52°30' S a 56° S (TOP/*F483C)	1 680

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2014 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)

TAC	45 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O.

▼B

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus mawsoni*	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)

TAC	24 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20' S e 60°00' S e dalle longitudini 24°30' O e 29°00' O.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)

TAC	2 730 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 48 (KRI/F48.)

TAC	5 610 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.)	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.)	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.)	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.)	93 000

▼B

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)

TAC	440 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)	163 000

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)

TAC	2 645 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	260 000
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E)	192 000

Specie:	Nototenia *Gobionotothen gibberifrons*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)

TAC	1 470 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	300 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	360 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
TAC	120 (1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Nototenia *Notothenia rossii*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	300 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi *Paralomis* spp.	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	0	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio *Pseudochaenichthys georgianus*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	300 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC	120 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie:	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50 ([1])	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici *Beryx* spp.	**Zona:**	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200	TAC precauzionale.	

Specie:	Granchio rosso di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (GER/F47NAM)
TAC	200	TAC precauzionale.	

([1]) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
— a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchio rosso di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale.	

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	276	TAC precauzionale.	

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (ORY/F47NAM)
TAC	0	TAC precauzionale.	

([1]) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
— a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale.	

▼B

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud *Thunnus maccoyii*	**Zona:**	Tutte le zone (SBF/F41-81)

Unione	10 ([1])	
TAC	12 449	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale.

▼B

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	**Zona:**	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)

Germania	7 808,07 (1)
Paesi Bassi	8 463,14 (1)
Lituania	5 433,05 (1)
Polonia	9 341,74 (1)
Unione	31 046 (1)
TAC	Non pertinente

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della seconda riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014.

▼B

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIA, VIA, VIIA E VIID, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIA E VB

1. **Ambito di applicazione**

1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2014 la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. **Attrezzi regolamentati e zone geografiche**

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ('attrezzi regolamentati') e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. **Autorizzazioni**

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. **Sforzo di pesca massimo consentito**

4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2014, vale a dire dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ([1]) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. **Gestione**

5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([1]) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

▼B

5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per 'zona geografica' di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (*Fisheries Data Exchange System*) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

▼B

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a) Kattegat:

Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
TR1	197 929	4 212	16 610
TR2	830 041	5 240	327 506
TR3	441 872	0	490
BT1	0	0	0
BT2	0	0	0
GN	115 456	26 534	13 102
GT	22 645	0	22 060
LL	1 100	0	25 339

b) Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regola-mentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	895	3 385 928	954 390	1 409	1 505 354	157	257 266	172 064	6 185 460
TR2	193 676	2 841 906	357 193	0	6 496 811	10 976	748 027	604 071	5 127 906
TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
BT2	5 401 395	79 212	1 375 400	0	1 202 818	0	28 307 876	0	6 116 437
GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

c) Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
TR1	0	48 193	33 539	0	339 592
TR2	10 166	744	475 649	0	1 086 399
TR3	0	0	1 422	0	0
BT1	0	0	0	0	0
BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
GN	0	471	18 255	0	5 970
GT	0	0	0	0	158
LL	0	0	0	0	70 614

▼B

d) Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
TR1	0	9 320	249 152	1 057 828	428 820	1 033 273
TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 972 845
TR3	0	0	0	0	273	16 027
BT1	0	0	0	0	0	117 544
BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
GN	0	35 442	13 836	302 917	5 697	213 454
GT	0	0	0	0	1 953	145
LL	0	0	1 402 142	184 354	4 250	630 040

▼B

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1. **Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) 'gruppo di attrezzi', il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b) 'attrezzo regolamentato', una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) 'zona', le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d) 'periodo di gestione 2014', il periodo dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;

e) 'condizioni speciali', le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. **Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. **Navi autorizzate**

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2013, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

▼B

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'unione

5. **Numero massimo di giorni**

5.1. Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. **Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**

6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2011 o 2012 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2011 o 2012 ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2014,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	127
		FR	121
		PT	126
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

▼B

7. **Sistema di chilowatt-giorni**

7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2011 e 2012 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1º febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 ([1]) o al regolamento (CE) n. 744/2008 ([2]). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

([1]) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

▼B

8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.6. Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2014, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**

9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 ([1]) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

([1]) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

▼B

9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. **Periodi di gestione**

11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro**

12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

▼B

12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2011 e 2012, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per 'zona geografica' di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

▼B

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 (2)
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare '– numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

▼B

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali

1. **Ambito di applicazione**

1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2014 indica il periodo dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2014 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2014 e il 31 gennaio 2015, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2014.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato.

2. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) 'gruppo di attrezzi', il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) 'attrezzo regolamentato', una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) 'zona', la divisione CIEM VIIe;

d) 'periodo di gestione 2014', il periodo dal 1º febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.

▼B

3. **Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. **Navi autorizzate**

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2013, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

5. **Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	164
	FR	175
	UK	207
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	164
	FR	178
	UK	164

▼B

6. **Sistema di chilowatt-giorni**

6.1. Nel periodo di gestione 2014 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1º gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

▼B

7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

7.6. Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2013 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tali giorni aggiuntivi sono soggetti all'adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2014.

7.8. In deroga ai punti da 7.1 a 7.5, la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2014 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1º febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, a condizione che non siano già state incluse in una domanda di giorni aggiuntivi nel corso di tale periodo.

8. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

▼B

8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. **Periodi di gestione**

10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro**

11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

▼B

12. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per 'zona geografica' di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

15. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare '– numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

▼B

ALLEGATO IID

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

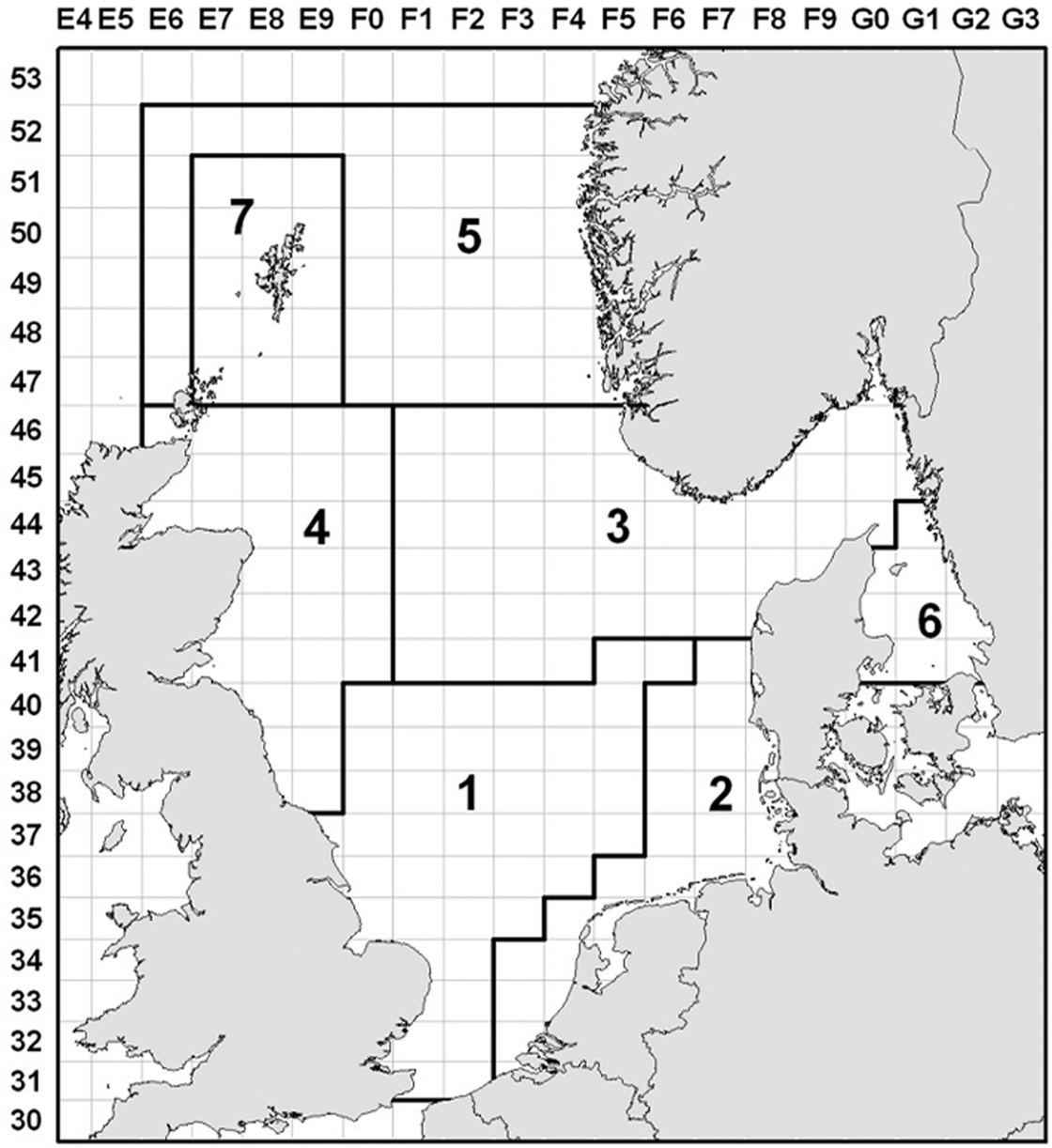
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

▼B

Allegato IID, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



▼B

ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	Da stabilire	Da stabilire	Da stabilire
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	Da stabilire	Da stabilire	Da stabilire
	Sgombro	Non pertinente	Da stabilire	Da stabilire ([1])
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	Da stabilire	Da stabilire	Da stabilire

([1]) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

▼B

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT [1]

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	8
Unione	68

2. Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	87
Italia	30
Cipro	7
Malta	28
Unione	316

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	9
Italia	12
Unione	21

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci [1]							
	Cipro	Grecia [2]	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta [3]
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	9	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	4 [4]	0	0	30	8	31	22
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0

[1] Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

▼B

Numero di pescherecci (1)							
	Cipro	Grecia (2)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (3)
Altri pescherecci artigianali (5)	0	16	0	0	87	32	0

(1) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(4) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Pescherecci con palangari	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Tonniere con lenze e canne	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Pescherecci con lenze a mano	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Pescherecci da traino	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Altri pescherecci artigianali	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	1 (1)

(1) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

▼B

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768

▼B

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014
Notothenia rossii	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico (1) FAO 48.2. Antartico (1)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014
Gobionotothen gibberifrons *Chaenocephalus aceratus* *Pseudochaenichthys georgianus* *Lepidonotothen squamifrons* *Patagonotothen guntheri* *Electrona carlsbergi* (1)	FAO 48.3.	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014
Dissostichus spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014
Dissostichus spp.	FAO 88.3. Antartico (1) FAO 58.5.1. Antartico (1) (2) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20’ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20’ E (1) FAO 58.4.4. Antartico (1) (2) FAO 58.6. Antartico (1) FAO 58.7. Antartico (1)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4. (1) (2)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014
Tutte le specie tranne *Champsocephalus gunnari* e *Dissostichus eleginoides*	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30’ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014

(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

▼B

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2013/2014

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	*Dissostichus* spp. limiti di cattura (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) (1)		
					Razze	*Macrourus* spp.	Altre specie:
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014	SSRU A, B e F: 40 SSRU C: 257 (2) SSRU D: 42 (2) SSRU E: 315 SSRU G: 68 (2) SSRU H: 42 (2)	Totale 724	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 116	Tutta la divisione: 20
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1º dicembre 2013 al 30 novembre 2014	SSRU A, B, C e D: 0 SSRU E: 35	Totale 35	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1º maggio al 31 agosto 2014		Totale 32	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1º dicembre 2013 al 31 agosto 2014	SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 397 SSRU H, I e K: 2 247 SSRU J e L: 357	Totale 3 044	152 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU H, I e K: 112 SSRU J e L: 50	430 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70	160 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1º dicembre 2013 al 31 agosto 2014	SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 266	Totale 390	50 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU H: 50	62 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 42	20 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;
— *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;
— altre specie frammiste: 20 t per SSRU.

(2) Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2013/2014.

▼B

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS - SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30’ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30’ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30’ E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10’ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68°30’ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30’ S.
	G	Da 66°40’ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40’ S.
	H	Da 70°50’ S 170° E verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50’ S.
	I	Da 70° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50’ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 76° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30’ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50’ S.
	D	Da 70°50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50’ S.
	E	Da 70°50’ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50’ S.
	F	Da 70°50’ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50’ S.
	G	Da 70°50’ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50’ S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

▼B

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Informazioni generali

Membro: _____

Campagna di pesca: _____

Nome della nave: _____

Livello delle catture previsto (in tonnellate): _____

Sottozone e divisioni delle intenzioni di pesca

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/ Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

☐ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) ([1])
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto, precisare	

([1]) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio …

▼B

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione media delle maglie nella parte della rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti: _____

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1. *lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);*

2. *la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);*

3. *la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);*

4. *i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare 'nil' se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incrosti sulla maglia o scappi.*

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: _____

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

▼B

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): _____

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W*L*H*\rho*1\,000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = densità del campione	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala [1]	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala [1]	Correzione volume flussometro	—
		ρ = densità del krill antartico nel campione	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Bilancia di flusso	$M*(1–F)$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala [2]	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—
		M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg

▼B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		n = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—
Conversione in farina	$M_{meal}*MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—
Volume del sacco	$W*H*L*\rho*\pi/4*1\,000$	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = densità del campione	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	*precisare*				

([1]) Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
([2]) Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ±0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ±0,1 m).
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro

Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e:
	misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

▼B

	stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
	misurare il peso di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ±0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ±0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ±0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ±0.1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Misurato almeno una volta al mese (più di frequente se possibile); un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona e divisione.

([2]) Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

▼B

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	25 297

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

▼B

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

▼B

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62 00’ N	da stabilire	da stabilire
Venezuela ([1])	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45

([1]) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.